



Informativa per la clientela di studio

N. 03 del 17.02.2016

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Forfettari: emissione della fattura

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che i soggetti che a partire dal 1° gennaio 2016 intendono “transitare” al nuovo regime forfettario devono emettere fattura senza addebito di Iva indicando i relativi riferimenti normativi.

*Inoltre tali contribuenti **non subiscono la ritenuta alla fonte** e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.*

Premessa

Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all'attività esercitata.

Tale regime è stato recentemente modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e secondo le ultime novità può essere da Lei applicato a partire dal periodo d'imposta 2016.

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:

- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte);
- esclusione dall'IRAP;

-
- possibilità di sostenere spese per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
 - esclusione dall'applicazione degli studi di settore/parametri;
 - reddito determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
 - introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l'eliminazione del minimale contributivo;
 - applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell'IRPEF.

L'adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l'attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un'attività d'impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla "struttura minimale".

Opzione per la scelta

Essendo Lei contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:

- non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;
- deve adottare dall'inizio dell'anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.

In particolare il primo adempimento è dato **dall'emissione delle fatture senza addebito dell'IVA**.

Al riguardo sarà necessario indicare nella fattura la seguente dicitura:

⇒ *“Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario.”*

Inoltre, occorre tenere presente che, come previsto dal comma 67 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015, i contribuenti forfettari **non subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto**.

A tal fine, tuttavia, è necessario rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

La comunicazione dovrà contenere la seguente dicitura:

⇒ *“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.*

Emissione della fattura

Considerato che per quanto riguarda la dichiarazione di non applicazione della ritenuta, non sono previste particolari formalità, **la stessa può essere riportata direttamente in fattura e da aggiungere alla dichiarazione di non applicazione dell'Iva.**

Alla luce di quanto sopraesposto si propone di seguito un fac-simile di fattura che deve emettere un contribuente forfettario.

Dott. Mario Verdi
Via Rossi, n.25
Milano

Spett/le Brios S.r.l.
Via.....
.....

Parcella n. 1 del 10 gennaio 20156

Consulenza	1.000
Contributo 4%	40
TOTALE	1.040

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014.

Imposta di bollo assolta sull'originale. ID xxxxxxxx (solo se la fattura supera 77,47 euro).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 